



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENEDETTA SIRGIOVANNI

Seduta del 07/02/2019

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF, chiedendo l'accertamento della nullità della clausola c.d. di 'doppia conversione' prevista per l'ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di mutuo denominato in valuta estera. Inoltre, chiedeva il risarcimento del danno derivante dalla mancata surrogazione del mutuo con altro intermediario e a più convenienti condizioni in ragione dell'esistenza della clausola impugnata.

In particolare, in data 08 novembre 2006 il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri per l'importo capitale di Euro 74.523,00 e per la durata originariamente prevista di anni 20

Nel mese di luglio 2016, il ricorrente inoltrava ad altro istituto di credito richiesta di surroga del suddetto mutuo. Dall'analisi del conteggio estintivo offerto dall'Intermediario resistente, emergeva che per ottenere quietanza liberatoria il ricorrente avrebbe dovuto restituire, oltre il capitale residuo, una somma denominata di 'rivalutazione' che, di fatto, rendeva antieconomica l'operazione e costringeva il ricorrente a rinunciare alla pratica di surroga. Il conteggio prevedeva, infatti, un capitale residuo al 12 luglio 2017 di euro 46.612,76, rateo interessi euro 155,53, indicizzazione valutaria euro 201,68, indicizzazione finanziaria euro -157,03, rivalutazione euro 22.925,79, totale spese euro 5,93, saldo conto deposito -2082,56 euro, per un importo complessivo da bonificare con valuta al 12 luglio 2016 di euro 67.662,10.



L'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la validità della clausola anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (Cfr. trib. Milano sentenza n. 6520/2017 del 09.06/2017; sent.12332/2017 del 06.12.2017; Trib. di Napoli sentenza sent.11090/2017 del 09.01.2018; Trib. di Monza del 11.01.2018).

DIRITTO

1. La questione attiene alla validità o meno della clausola di 'doppia conversione' contenuta in un mutuo indicizzato ad una valuta estera (e, precisamente, al Franco Svizzero).

La questione è stata già ripetutamente affrontata dall'Arbitro con numerose pronunce, a partire dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 4135 del 20 maggio 2015, che ha statuito la nullità della suddetta clausola, in ragione della mancanza di chiarezza e di trasparenza del funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione. In particolare, infatti, tale clausola si limita a prospettare che *"il capitale restituito ... verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e "successivamente verranno convertiti in Euro al tasso di cambio corrente"*, senza indicare l'operazione aritmetica sottesa.

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, in quanto la clausola che contiene la "doppia conversione", prevista dall'art. 7 del contratto, non è chiara per il consumatore il quale non è messo in grado di comprendere quale sia l'operazione che debba essere eseguita al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa. Dall'art. 34, comma 2, del codice del consumo, si deduce, infatti, che la valutazione del carattere vessatorio della clausola attiene anche alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo qualora tali elementi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Da ciò si desume che la mancanza di chiarezza e comprensibilità dell'individuazione del corrispettivo incide, nei contratti tra professionista e consumatore, sulla vessatorietà della clausola e, quindi, sulla validità di quest'ultima.

Tra l'altro, nel caso di specie, l'oscurità della clausola è confermata dai due diversi conteggi estintivi emessi dall'intermediario: il primo riportava un importo di Euro 22.823,29 e il secondo riportava un importi di Euro 13.875,52.

Ne consegue che la clausola impugnata, in quanto vessatoria in ragione dell'art. 34, comma 2, codice del consumo, è nulla ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo.

2. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di procedere, per effetto della censurata clausola, a surrogazione del mutuo in favore di altro intermediario e a più convenienti condizioni, ciò determinando un danno – da mancato risparmio – quantificato in circa 27 mila euro, il Collegio non accoglie la domanda, in ragione della mancanza di prova del danno (cfr. Collegio di Roma n. 10776/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA